

NEWSLETTER N. 3 - EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

ARGOMENTO	SINTESI
LAVORATORI DIPENDENTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Cassa integrazione in deroga</u>: <ol style="list-style-type: none"> 1) Applicazione della cassa integrazione per l'intero territorio nazionale destinato ai lavoratori non coperti da altre misure ordinarie di sostegno al reddito anche per le micro imprese (meno di 5 dipendenti) per un periodo fino a 9 settimane. 2) Il fondo per la cassa integrazione in oggetto passa da due a quattro miliardi, prorogabile se proseguirà l'emergenza. L'INPS provvede all'erogazione dell'ammortizzatore sociale nel limite di spesa previsto da decreto. Sono esclusi i dipendenti da lavoro domestico. 2. <u>Fondo integrazione salariale (Fis)</u>: rafforzamento FIS per il quale la dote sale a un miliardo , per coprire i datori di lavoro con una media tra 5 e 15 dipendenti, fino ad un massimo di 9 settimane. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS. 3. <u>Cassa integrazione ordinaria</u>: introduzione di una procedura semplificata per l'accesso alla stessa. Non servirà l'accordo sindacale fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa 4. <u>Congedo straordinario al 50% della retribuzione per i lavoratori dipendenti privati e pubblici con figli fino a 12 anni di età</u>: a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni (beneficio concesso alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni e a determinate condizioni). Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (collaboratori cococo) è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. In alternativa al congedo straordinario, si potrà optare per una sorta di "voucher baby sitter" del valore di 600 euro.

ARGOMENTO	SINTESI
	<p>Per i lavoratori dipendenti nel settore pubblico, sanitario e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, de tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia media e degli operatori socio sanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di Baby sitter per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è previsto per un valore di 1000 euro.</p> <p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>5. <u>Periodo di quarantena</u>: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>6. <u>Extra bonus</u>: ai lavoratori con redditi fino a 40mila euro che in questi giorni di serrata obbligatoria continuano a recarsi sul posto di lavoro, il datore di lavoro dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile (o a conguaglio) un bonus aggiuntivo di 100 euro, commisurato alle giornate di presenza.</p>
LAVORATORI AUTONOMI	<p>1. Per i collaboratori autonomi (artigiani e commercianti) ed per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 2) per i soli genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni viene riconosciuta una indennità, quale congedo straordinario, per ciascuna giornata indennizzabile (per un periodo non superiore a 15 giorni), pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 3) riconoscimento di una indennità di 600 euro per il mese di marzo. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. <p>A livello operativo si è in attesa delle modalità operative di richiesta delle erogazioni di cui ai punti 2) e 3) da parte dell’Inps (soggetto erogatore).</p> <p>2. Per i lavoratori autonomi con una proprio cassa previdenziale (Enpap, Inarcassa, Cnpadc.):</p>

ARGOMENTO	SINTESI
	1) sospensione dei contributi assistenziale e previdenziali sulla base delle proprie Casse di Previdenza. 2) riconoscimento del bonus “voucher baby sitter” nel limite di 600 euro subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 3) riconoscimento del “reddito di ultima istanza” dalle proprie casse previdenziali: le modalità e le regole di determinazione saranno fissate dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall’emissione del presente decreto. 4) riconoscimenti per i lavori autonomi iscritti alla gestione speciale Ago di una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro erogata dall’Inps. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Si è in attesa delle disposizioni operative dall’Inps.
LAVORATORI DI SETTORI SPECIFICI	Riconoscimento di una indennità per il mese di marzo di 600 euro che non concorre alla formazione del reddito complessivo annuo: <ol style="list-style-type: none"> 1) ai dipendenti stagionali del turismo, degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro involontariamente tra gennaio 2019 e marzo 2020 non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia 2) agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiamo effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo 3) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione versati nell’anno 2019 effettive e ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con un reddito entro i 50 mila euro Le domande devono essere presentate all’Inps quale soggetto erogatore. Si è in attesa delle disposizioni operative dall’Inps.
PROCEDURE DI LICENZIAMENTO	1. E’ precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti: nel periodo sono anche sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
ALTRO	SMART WORKING: <ol style="list-style-type: none"> 1. è consentito il ricorso allo smart working, fino al 31 luglio 2020, in tutto il territorio nazionale per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali 2. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza previsti in materia di smart working sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.



Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

Con i nostri migliori saluti

AGFM